

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari "Millesimo di crisi per la creazione di 500 di posti di lavoro d'utilità pubblica: combattere la disoccupazione, prevenire l'assistenzialismo"

del 22 marzo 2005

#### La proposta in sintesi

1. La presente iniziativa propone di adottare una legge che garantisca il finanziamento di ca. 500 posti di lavoro d'utilità pubblica in Ticino.
2. I posti di durata annuale saranno riservati a disoccupati senza diritto a indennità disoccupazione e a persone alla ricerca del primo impiego con prospettive occupazionali difficili. Si tratta di posti di lavoro di natura diversa rispetto ai programmi occupazionali temporanei finanziati dall'assicurazione disoccupazione e ai programmi d'inserimento professionali per persone in assistenza.
3. Il finanziamento sarà assicurato dal prelievo sui proventi d'attività lucrativa dipendente in ragione di un millesimo a carico del dipendente, un millesimo a carico dei datori di lavoro; inoltre 2 millesimi a carico del reddito indipendente ai sensi dell'AVS. L'organizzazione e i criteri sono quelli dell'AVS.
4. La gestione dei fondi sarà assicurata dal Cantone in collaborazione con:
  - i Comuni, i Patriziati, i Consorzi, le regioni di montagna e altri enti pubblici e parapubblici senza scopo di lucro presenti in Ticino;
  - le associazioni economiche padronali e sindacali;
  - le associazioni senza scopo di lucro sociali, culturali e ambientali.L'organizzazione amministrativa della struttura così formata dovrà essere snella, non inserita nell'Amministrazione cantonale, ed essere in grado di selezionare i lavori di utilità pubblica in campo sociale, culturale, ambientale, ecc., escludendo la concorrenza sleale nei confronti delle aziende e degli indipendenti; dovrà altresì stabilire i criteri remunerativi, assicurativi e contrattuali.
5. In caso di riassorbimento della disoccupazione il Gran Consiglio potrà decidere la sospensione della legge, rispettivamente riattivarla in caso di crisi occupazionale.

#### Situazione occupazionale

*"Per anni la disoccupazione in Svizzera, con un tasso inferiore all'1%, non ha rappresentato un problema.*

*Questa lunga stabilità può essere attribuita a più motivi:*

- *i lavoratori stranieri con permessi di lavoro a breve termine assorbivano l'impatto di momenti di instabilità economica*
- *le aziende evitavano ovunque fosse possibile i licenziamenti durante i periodi di crisi per non minacciare gli accordi che assicuravano la pace sociale*
- *le industrie "problematiche" (estrattiva, metallurgica) sono pochissime in Svizzera.*

*Durante la recessione degli anni '90, tuttavia, il numero dei senza lavoro è aumentato drammaticamente, fino al tasso record del 5,7%, raggiunto nel febbraio del 1997, in seguito alle numerose ristrutturazioni aziendali che hanno comportato tagli di organico. Dalla fine degli anni '90, grazie alla graduale ripresa dell'economia e a nuovi metodi di calcolo, il tasso di disoccupazione è sceso, fino ad assestarsi nel 2001 all'1,7%.*

*Il tasso è comunque tornato a salire e alla fine del 2004 ha raggiunto il 4%. I tassi di disoccupazione variano secondo le regioni: nelle aree di lingua francese e italiana la disoccupazione è maggiore che nella Svizzera tedesca."*

(Fonte: sito dell'Amministrazione federale).

In base ai dati del DFE in Ticino a fine febbraio 2005 i disoccupati erano 8'005, pari al 5,4% (media nazionale 4,1%: 160'451 persone) e di questi 1'258 (pari al 15,7%) erano in disoccupazione da oltre un anno; le persone in cerca di impiego registrate presso l'Ufficio del lavoro erano 10'993 (CH: 228'701).

Da oltre un anno la disoccupazione colpisce in modo duro il nostro Cantone: la disoccupazione colpisce in particolare le fasce meno formate della popolazione, i lavoratori anziani e i lavoratori senza o con scarsa esperienza professionale (giovani, donne che rientrano sul mercato del lavoro).

Il mondo politico ticinese non può rimanere insensibile a questa situazione economica, che crea crescente esclusione sociale e problemi di salute, e quindi crescenti costi sanitari, assicurativi (invalidità), per sussidi e per assistenza (1/5 di coloro che esauriscono le prestazioni).

Proponiamo quindi di ampliare gli strumenti classici d'incentivo all'assunzione nelle aziende produttive, che sono già previsti dalla legge sul rilancio dell'occupazione: proponiamo la creazione di un nuovo incentivo all'assunzione rivolto al settore no profit, con lo scopo di reinserire persone escluse o difficilmente inseribili nel mondo del lavoro. L'obiettivo è di creare le premesse affinché i disoccupati possano riconquistare la fiducia nelle proprie capacità e le persone al primo impiego possano vivere un'esperienza di lavoro, anziché cristallizzarsi in un ciclo negativo che dalla disoccupazione porta all'assistenza sociale. Lo svolgimento di compiti di utilità pubblica, in campo sociale, culturale e ambientale principalmente, tornerà a beneficio dell'intera collettività cantonale. Infine, esaminando il vantaggio dal mero lato delle finanze cantonali e delle finanze del lavoratore stesso, il lavoro di utilità pubblica durante 12 mesi interi (a differenza del programma d'occupazione temporaneo), se non sbocca su un altro impiego permette comunque di riaprire il termine quadro dell'assicurazione disoccupazione.

### **Costi e posti di lavoro**

Un prelievo del 1 per mille ciascuno a carico di datori di lavoro e di lavoratori dipendenti, rispettivamente del 2 per mille sui redditi indipendenti ai sensi dell'AVS in Ticino dà un introito globale di ca. 20 milioni annui e permette il finanziamento di circa 500 posti di lavoro, calcolando un costo globale per posto di lavoro di ca. 40'000.- fr. (salario lordo + oneri sociali del datore di lavoro). Il numero di posti di lavoro può risultare maggiore di 500 nella misura in cui sarà efficace la clausola di priorità al finanziamento di lavori di utilità pubblica (art. 1 cpv. 4) che grazie a un inserimento di mezzi propri del datore di lavoro intacca meno i mezzi a disposizione.

Il millesimo di crisi è un prelievo modesto per il singolo, ma importante collettivamente per l'effetto della somma dei contributi individuali.

Es. lavoratore dipendente con salario 50'000.- fr. annui: il contributo è di 50.- fr. annui a carico del dipendente e 50.- fr. annui a carico del datore di lavoro.

Es. lavoratore indipendente con reddito aziendale netto 50'000.- fr.: il contributo è di 100.- fr. annui.

Raoul Ghisletta

Adobati - Carobbio W. - Cavalli - Ducry -

Guidicelli - Maggi - Quadri - Savoia

Disegno di

## **LEGGE**

### **che istituisce il millesimo di crisi per il finanziamento di posti di lavoro d'utilità pubblica**

#### Articolo 1 - Scopo

<sup>1</sup>La legge ha come scopo il finanziamento di lavori d'utilità pubblica per persone prive del diritto a indennità disoccupazione e persone alla ricerca del primo impiego con forti difficoltà di collocamento, che sono residenti in Ticino da almeno un 1 anno.

<sup>2</sup>La legge finanzia, durante un anno al massimo per ogni impiego, i salari e gli oneri sociali per le persone di cui al cpv. 1, che sono assunte da datori di lavoro senza scopo di lucro, residenti in Ticino e dotati di personalità giuridica da almeno un anno.

<sup>3</sup>È escluso il finanziamento di attività in concorrenza con aziende e lavoratori indipendenti.

<sup>4</sup>Il finanziamento di lavori di utilità pubblica che prevedono una partecipazione finanziaria sensibile dei datori di lavoro è prioritario, in quanto aumenta la creazione complessiva di posti di lavoro.

#### Articolo 2 - Organizzazione

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato regola la procedura per il finanziamento e ogni altro aspetto di cui all'art. 1, coinvolgendo:

- i Comuni, i Patriziati, i Consorzi, le Regioni di montagna e gli altri enti pubblici e parapubblici presenti in Ticino;
- le associazioni economiche padronali e sindacali
- le associazioni senza scopo di lucro sociali, culturali e ambientali.

<sup>2</sup>È esclusa ogni remunerazione degli organi consultivi, riservato il rimborso spese.

#### Articolo 3 - Contributo

<sup>1</sup>Il millesimo di crisi per la creazione di posti di lavoro d'utilità pubblica è prelevato analogamente ai contributi AVS per gli assicurati con un'attività lucrativa e per i datori di lavoro. L'aliquota dell'1 per mille è prelevata a carico del datore di lavoro e del lavoratore sul salario determinante AVS. Sul reddito d'attività indipendente ai sensi dell'AVS il prelievo è del 2 per mille.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato regola la procedura per il contributo ai sensi della legge AVS.

#### Articolo - 4 Attivazione e sospensione

<sup>1</sup>Il Gran Consiglio è competente per l'attivazione e la sospensione, parziale o totale, della legge, sulla base della situazione occupazionale cantonale.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato è responsabile dell'applicazione della legge. Il Gran Consiglio esercita l'alta vigilanza.

#### Articolo 5 - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.